

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 516/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all'impiego del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (2) Il preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750, appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 onde consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso, contenenti acido formico. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità.
- (4) Nel suo parere del 7 dicembre 2010 l'Autorità ha concluso che è stata accertata la compatibilità del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 di cui all'allegato, con acido formico per l'impiego su tacchini da ingrasso <sup>(6)</sup>.
- (5) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 600/2005.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.<sup>(6)</sup> *EFSA Journal* 2011;9(1):1953.